

PASSAGGIO DI PROPRIETA'

DCI

- . Il titolo di proprietà in marca da bollo 16,00 € ogni 4 facciate da presentare allo Sted nel termine di 60 giorni dalla data dell'atto può essere costituito da:
- atto pubblico notarile;
- scrittura privata autenticata (l'autentica può essere effettuata presso gli uffici comunali, i titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista ovvero studi di notaio) per tutte le imbarcazioni da diporto e per quelle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate; naturalmente registrata presso l'Agenzia delle entrate (entro 30 giorni dall'atto) necessario presupposto per la successiva trascrizione;
- dichiarazione unilaterale dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata (come sopra) per tutte le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate. In tal caso la dichiarazione deve pervenire a conoscenza all'interessato ex art. 1334 c.c. per cui si consiglia una firma dell'acquirente per accettazione (ciò anche al fine di limitare la possibilità di vendite fittizie a soggetti ignari);
- sentenza passata in giudicato, con cui è riconosciuta la proprietà del bene o decreto di assegnazione del giudice dell'esecuzione in caso di vendita giudiziale;
- per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può essere costituito dal cosiddetto "Bill of Sale " legalizzato dall'Autorità consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità Per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa ex L.106/1990) e registrato presso l'Agenzia delle entrate.

Stante il divieto di doppia bandiera, ai fini dell'immatricolazione, il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione del proprietario dell'unità che attesti che, per l'unità oggetto della vendita, la legislazione del Paese di destinazione non richiede l'iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall'autorità consolare o da interpreti autorizzati dal tribunale ex art. 11 del Decreto 29.07.2008, n.146 / Regolamento al Codice della nautica da diporto; acquisto mortis causa: copia autentica (per estratto) della denuncia di successione rilasciata dal competente Ufficio unitamente al certificato di morte e alla dichiarazione di accettazione dell'eredità ex art. 2648 c.c. attuata da parte del chiamato all'eredità a mezzo di atto pubblico o con scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Nel caso in cui la proprietà dell'unità sia trasmessa a mezzo di legato si opera in base a estratto autentico del testamento del de cuius

- . Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del DPR n° 445/2000 (non in bollo):
- resa dal proprietario (o da ciascun comproprietario), se persona fisica, e attestante la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e il regime patrimoniale dei beni;
- resa dal legale rappresentante, se il proprietario è persona giuridica, e attestante i dati risultanti dal Registro delle Persone Giuridiche ovvero, se trattasi di società, dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A;



Gli stranieri e le società estere, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia.

Il coniuge, in comunione dei beni con l'alienante, dovrà manifestare il proprio consenso alla vendita dell'unità con firma sull'atto/scrittura di vendita ovvero mediante presentazione di un'apposita dichiarazione

- . Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (ovvero se società Visura camerale recente non oltre sei mesi) di tutte le parti dell'atto.
- . Documenti di Navigazione

PER LE IMBARCAZIONI GIA' A STED NON SERVE LA DCI